

STATUTO

KAIROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TAGGIA IM VIA C. COLOMBO 52/3
Numero REA: IM - 126077
Codice fiscale: 01436250086
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-02-2007 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REP. N. 182 RACC. N. 149

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una società cooperativa sociale con la denominazione "KAIRòS - Società Cooperativa sociale".

Art. 2

La società ha sede nel Comune di Taggia.

Il trasferimento dell'indirizzo sociale, nell'ambito dello stesso comune è di competenza dell'Organo Amministrativo.

Art. 3

Il domicilio dei soci, per tutto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge nel luogo indicato nel libro soci.

La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 4

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

NORME APPLICABILI

Art. 5

La cooperativa è retta dai principi della mutualità, ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia in particolare:

- dalla legge 8 novembre 1991 numero 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa opera;
- dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le vigenti norme del Codice Civile e delle leggi ordinarie e speciali sulla cooperazione.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 6

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e in rapporto ai quali agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano ed internazionale. La cooperativa è tas-

sativamente apolitica.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART. 7

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520, comma 2, del Codice Civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico e all'oggetto sociale.

Conseguentemente la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del Codice Civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 - septies disp. att. c.c.).

Art 8

La società cooperativa persegue esclusivamete finalità di solidarietà sociale e in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie ai sensi della legge 8 novembre 1991 numero 381. La Società è una Cooperativa che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale, è tassativamente apolitica e senza finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori e anziani, giovani in condizioni di disagio sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla Società come persone in stato di emarginazione.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, i seguenti servizi in campo sociale e riabilitativo rivolti a privati imprese e non, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni, ASL, ASP ed Aziende Ospedaliere:

- 1) attività, servizi o centri di riabilitazione;
- 2) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione;
- 3) centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo- culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- 4) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre struttura di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- 5) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in Stato di bisogno precedentemente menzionato, imperniati sull'esercizio attivo di pratiche musicali o informatiche individuali e di gruppo;
- 6) ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche musicali e informatiche;
- 7) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonchè attività di ricerca e di consulenza;
- 8) organizzazione di congressi conferenze, concerti e manifestazioni promozionali;
- 9) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- 10) attività di promozione o sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a Lavoro delle persone deboli, e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti,
- 11) la Cooperativa potrà produrre a vendere pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche strumenti multimediali educativi e didattici riproduzioni di eventi, musicali e culturali realizzazione di programmi per la diffusione in audio o in video;
- 12) la Cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

13) la Cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare purchè necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali.

Tutte le attività sopra indicate, nonchè quelle connesse e complementari devono essere esercitate nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

TITOLO III

Art. 9

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge.

Può essere socio qualunque persona fisica che condivida i fini sociali o intenda contribuire alla loro realizzazione, purché non abbia interessi contrastanti con quelli della Cooperativa. Possano altresì essere socie le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/1991, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Fatto salvo quanto sopra disposto, oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono quindi divenire soci la persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

a) soci cooperatori, che potranno essere anche lavoratori, ovvero persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, che prestano la propria opera, ottenendo, quale corrispettivo, un compenso come previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

b) soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della Legge n. 381/1991, che offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

c) soci Sovventori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate;

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è tuttavia limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art 10

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato per legge;

d) motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui, richiede di essere iscritto;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

Gli enti che intendono associarsi alla Cooperative devono presentare apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data della costituzione;

b) numero dei soci;

c) numero della quote che intende sottoscrivere;

d) dichiarazione di essere a conoscenza e accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa e i regolamenti interni.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;

2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha de-

liberato l'adesione;

3) bilancio dell'ultimo esercizio;

4) ogni altro documento che il Consiglio di amministrazione della Cooperativa ritenga utile e abbia richiesto.

Di ogni modifica che deve essere apportata allo Statuto degli enti associati dovrà essere data comunicazione alla Cooperativa entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

Art 11

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il consiglio di Amministrazione, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi, a norma dell'art. 14.

Il nuovo ammesso dovrà versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi da parte dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Nel caso in cui la domanda sia respinta l'istante può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che si pronunci l'assemblea.

Art. 12

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota di capitale sottoscritta;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'as-

semblea o dal Consiglio di Amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 13

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza ed esclusione e per causa di morte. Nel caso di perdita dalla qualità di socio, le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto, al valore nominale.

Art. 14

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il diritto di recesso può essere esercitato da parte del socio nei termini e modalità prescritte dalla legge.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'organo amministrativo deve esaminare tale comunicazione entro sessanta giorni dalla ricezione; deve dunque adottare una deliberazione la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso e la sua tempestività quando richiesta dalla legge.

Art.15

La decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati precedentemente.

Art. 16

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che con gravi inadempimenti:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;
- d) venga sottoposto ai provvedimenti e/o declaratorie di cui agli artt. 2286 e 2288 cc.

Art. 17

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione, a

norma degli articoli precedenti devono essere comunicate a mezzo lettera o qualsiasi altro mezzo, comunque comprovante l'avvenuta ricezione da parte dall'interessato.

I soci receduti, decaduti ed esclusi hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettivamente versata.

A norma delle disposizioni del Codice Civile, la relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato senza interesse entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

E' escluso il rimborso del sovra prezzo della quota ove versato.

Art. 18

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo 17.

Art. 19

I soci receduti, decaduti o esclusi, dovranno presentare la richiesta di liquidazione della quota. Gli eredi del socio defunto dovranno inoltre presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla riserva indicata nell'art 20.

TITOLO V

Art. 20

Il patrimonio sociale è formato:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da:

- un numero illimitato di quote del valore minimo di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna e, comunque, non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- quote nominative trasferibili per i soci sovventori di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve diverse straordinarie;

d) dalla riserva indivisibile e costituita dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti o agli eredi o legatari dei soci defunti a norma degli artt. 13 e 17;

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

f) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Le riserve di cui ai punti b), c) e d) i fondi o accantonamenti di cui al punto e) e ogni altro importo trovante causa in atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati sono indivisibili e per ta-

le motivo non possono essere distribuiti fra i soci durante la vita sociale, nè all'atto di scioglimento della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote.

Art. 21

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo. Possono essere cedute, con effetto verso la Cooperativa, solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia del totale adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Si applica l'art. 2530 del cod. civ. in tema di trasferibilità della quota.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 22

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Oltre a quanto disposto dall'art. 2429 cod. civ., la rela-

zione del Consiglio di Amministrazione deve fornire dati e precise informazioni circa l'attività della Cooperativa in ambito sociale nei confronti dei soci e dell'intera comunità. Inoltre, la relazione degli amministratori deve dettagliatamente e chiaramente evidenziare i criteri adottati nella gestione della Società per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sull'attribuzione dei ristorni e sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità indicate dal punto 4 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto l'aumento percentuale determinato dall'assemblea per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli stessi utili sono stati prodotti; non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT;
- d) alla distribuzione ai soci di un dividendo calcolato in misura percentuale tale da non superare, in ogni caso, il limite massimo previsto dalla legge per il rispetto, ai fini fiscali, dei requisiti mutualistici;

e) alla distribuzione ai soci sovventori di un dividendo non superiore a quanto previsto dalla legge.

Ai soci sovventori verrà comunque distribuito un dividendo non inferiore all'1% (uno per cento) della partecipazione sottoscritta nei limiti e nell'ambito comunque di quanto previsto dalle disposizioni legislative di settore;

f) se residua un ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata alle riserve facoltative ed indivisibili istituite.

La quota di utili che non è destinata ai sensi delle lettere a), b), c), d), e) ed f) è destinata per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto prescritto per il Fondo Mutualistico che la totalità degli utili venga destinata alla riserva legale che è da considerare indivisibile.

Con l'eventuale ripartizione di ristorni, l'assemblea può deliberare la distribuzione degli stessi ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 23

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci se nominato.

Gli organi della Società sono disciplinati per quanto qui non previsto dalle disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 24

L'Assemblea dei soci:

- 1) approva gli eventuali programmi pluriennali e l'eventuale programma annuale dell'attività sociale;
- 2) approva il bilancio di esercizio con il relativo conto economico e la relazione degli amministratori; delibera sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- 3) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero e dell'eventuale retribuzione, e gli eventuali sindaci e Presidente del Collegio sindacale;
- 4) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione

del programma annuale di cui al precedente punto 1.

5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;

6) delibera sull'emissione degli strumenti finanziari;

7) delibera sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, respinte dal Consiglio di Amministrazione;

8) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della Società e sulla revoca della liquidazione medesima;

9) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, per deliberare sul relativo bilancio.

Art.25

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza e tramite raccomandata (o mano o postale) o fax (con riscontro di ricevuta) da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere convocata almeno

24 ore dopo.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti gli eventuali sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26

L'Assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sull'aumento a pagamento del capitale sociale, l'Assemblea per essere valida deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata o di qualsiasi altro mezzo che ne certifichi la ricezione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

E' necessario inoltre il voto favorevole di più di due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti o lo scioglimento anti-

cipato della Cooperativa o la sua trasformazione, la modifica dell'oggetto sociale, delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni e i rapporti mutualistici, ovvero la modifica o la soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative.

Le adunanze dell'assemblea si possono svolgere anche per video conferenza, e quindi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, alle seguenti condizioni di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni:

- 1) ove non si tratti di assemblea totalitaria, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione in oggetto;
- 3) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 4) che in tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione venga predisposto il foglio presenze, anche su supporto informatico;
- 5) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'assemblea e il Segretario, se nominato, o il Notaio che

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

6) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti.

Tutti i luoghi audio-video collegati devono trovarsi nella Repubblica Italiana.

Art. 27

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni, nel libro dei soci, e che siano in regola con il versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte e possedute.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Ad ogni socio cooperatore persona giuridica vengono attribuiti cinque voti.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto mediante delega scritta.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Società.

Art. 28

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente.

Quando non siano presenti nè il Presidente nè il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario; il Segretario può essere anche una persona non socio.

Consiglio di amministrazione

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque secondo quanto deciderà di volta in volta l'assemblea in sede di nomina delle cariche sociali.

Tutti i soci possono essere nominati amministratori, ad eccezione dei casi di incompatibilità previsti dalle disposizioni del Codice Civile.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori, sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata; all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, anche non amministratore.

Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione va fatta a mezzo di avvisi personali da spedire o da recapitarsi non meno di tre giorni primi dell'adunanza e nei casi di urgenza almeno un giorno prima della riunione, in modo che i consiglieri e gli eventuali sindaci effettivi ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le copie o gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di

conflitto di interessi è tenuto a dichiararlo e ai sensi dell'articolo 2475-ter del Codice Civile non è computato ai fini della maggioranza di cui sopra.

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge ed al presente statuto, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla gestione della società, o sulla revoca degli amministratori delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Art. 33

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri, o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 34

La rappresentanza sociale spetta al Presidente e al Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento separatamente e in via disgiuntiva ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio di amministrazione nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti.

Collegio sindacale

Art 35

Qualora l'assemblea lo ritengo opportuno, o quando vengano superati i limiti previsti della legge, si provvede alla nomina del Collegio Sindacale. E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Nel casi sopra indicati, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non soci, che devono avere i requisiti di legge.

Essi durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili, l'Assemblea che nomina i sindaci delibera riguardo al loro compenso.

Nel caso in cui il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno e non al collegio sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui invece il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 36

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della società alla legge e all'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adot-

tato dalla società.

Nei limiti e secondo quanto previsto dall'articolo 2409-bis del codice civile accerta la regolare tenuta della contabilità Sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio sindacale deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa o l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla Società in pegno, cauzione o custodia. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

I sindaci possono, in ogni momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni societarie e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 37

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle Assemblee.

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'Assemblea od esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

TITOLO VIII

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 38

E' fatto comunque divieto di distruire dividendi in misura superiore a quanto previsto dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organi di controllo previsti dalla legge e salva diversa destinazione imposta da quest'ultima.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 39

Qualunque controversia dovesse insorgere, anche nel corso della liquidazione della società, tra i soci e la società, tra i soci stessi o tra la società e gli eredi di un socio, circa l'interpretazione ed esecuzione di questo statuto e degli accordi anche futuri ad esso collegati e/o connessi, verrà demandata al giudizio di un arbitro irrituale, da nominarsi dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro dovrà redigere e comunicare alle parti il lodo arbitrale entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro determinerà il contenuto della transazione in via irrituale con obiettività ed indipendenza, con libertà di forme salvo quelle che esso stesso decida di adottare quale amichevole compositore e potrà fare ricorso anche all'equità; nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal decreto Legislativo 17 gennaio 2003 numero 5. La determinazione dell'arbitro è espressione delegata della volontà negoziale delle parti contraenti di transigere in amichevole componimento con conseguente impegno di darvi attuazione.

Le spese di arbitrato saranno tutte a carico della parte soccombente o, comunque della parte che con il suo comportamento vi ha dato causa.

TITOLO X

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 40

La società di scioglie per le cause previste dagli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi. A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, nei limiti previsti dalla legge, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa deci-

sione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello
scioglimento.

TITOLO XI

REGOLAMENTO

Art. 41

Il funzionamento della cooperativa sarà disciplinato da appo-
siti regolamenti da compilarsi dal Consiglio d'Amministra-
zione e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 42

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le di-
sposizioni previste dal Codice civile, dalle leggi speciali,
nonché di ogni altra disposizione di legge.

F.ti: ROBERTA PAIUSCO

SIMONE SICILIANO

DE GUGLIELMI GIORGIO

LAZZERINI GUIDO

MICHELE CORREALE

IVO ORENGO

VENTURINI MAURO ANACLETO

AGNELLI MILENA

ROBERTA LAMURA

EMANUELA SURACE Notaio